

Come da contratto (v. doc. n. 8 appellanti) la somma delle spese fisse e delle commissioni accessorie è pari ad euro 1.636,40 (ovvero euro 350,00 + euro 1286,40) e i 71/120 di tale importo sono, quindi, pari alla somma di euro 968,20.

Pertanto, in sede di rimborso anticipato del finanziamento concesso al ██████████ Alessandro, la banca convenuta ha errato nel non riconoscere quale riduzione del costo totale del credito, oltre all'importo degli interessi dovuti per la vita residua del contratto, l'importo di euro 968,20.

Di conseguenza, la COMPASS Banca s.p.a. va condannata a pagare allo stesso la somma di euro 968,20.

Su tale somma spettano gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.

Non spetta la rivalutazione monetaria, non sussistendo i presupposti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, in considerazione della soccombenza parziale (v. Cass. n. 3438/16 e Cass. n. 26918/18), sussistono motivi per compensarle nella misura di un terzo e l'appellata va condannata a rimborsare agli appellanti la restante parte come liquidata in dispositivo.

- P.Q.M. -

il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

-accoglie l'appello proposto da ██████████ Maria Grazia e l'appello proposto da PRO Alessandro e, in parte, quello proposto da ██████████ Alessio e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5814/22 pronunciata dal Giudice di pace di Milano, depositata in data 26.9.2022,

-dichiara la nullità dell'art. 10 delle condizioni generali dei tre contratti di finanziamento oggetto di causa nella parte in cui stabiliscono che, in caso di rimborso anticipato, non saranno rimborsate "a) le spese contrattuali fisse; [...]; c) le commissioni



accessorie indicate nelle Informazioni europee di base sul credito al consumo che costituiscono il frontespizio di questo contratto; perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.”;

-rigetta la domanda di condanna proposta da [REDACTED] Alessio;

-condanna la COMPASS Banca s.p.a. a pagare a [REDACTED] Maria Grazia la somma di **euro 304,43**, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;

-condanna la COMPASS Banca s.p.a. a pagare a [REDACTED] Alessandro la somma di **euro 968,20**, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;

-compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di un terzo e, per l'effetto,

-condanna la COMPASS Banca s.p.a. a rimborsare a [REDACTED] E Maria Grazia, [REDACTED] Alessio e [REDACTED] Alessandro la restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di **euro 1.250,00**, di cui **euro 1.134,00** per compenso ed **euro 116,00** per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.

Milano, 1 febbraio 2024

Il Giudice

dott. Guido Macripò

